

**ACCORDO UNIVERSITARIO TRA
L'UNIVERSITA' FEDERALE DI PARAIBA
(Joao Pessoa, Brasile)
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
(Palermo, Italia)**

In nome e rappresentando l'Università Federale di Paraiba, istituzione di alta formazione riconosciuta con Decreto 3835 del 13 dicembre 1960, CGC/MF24.098.477/0001-10 (www.ufpb.br) i cui uffici centrali sono situati presso la Cittadella universitaria, Campus I, Predio de Reitoria, Castelo Branco, 58051-900 Joao Pessoa, Brasile, il Rettore, professore Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz

e

in nome e rappresentando l'Università degli Studi di Palermo, istituzione di alta formazione fondata nel 1809, la cui sede è situata nel Palazzo Steri-Chiaromonte, piazza Marina 61, 90133 Palermo, Italia (<http://portale.unipa.it>), il Rettore, professore Roberto Lagalla

concordano,

al fine di rafforzare la cooperazione tra le istituzioni che essi rappresentano e pertanto di contribuire a conferire un orizzonte più internazionale agli studi offerti, di istituire questo accordo universitario internazionale, assumendo i seguenti termini e le seguenti clausole.

1 - Obiettivi

La finalità di questo accordo internazionale è di porre un programma di reciproca cooperazione e di promuovere le condizioni di scambio di docenti, ricercatori e studenti tra l'Università Federale di Paraiba e l'Università degli studi di Palermo, a livello di laurea e post-laurea.

1.1

In condizione di reciproco consenso, gli ambiti di cooperazione includono ogni tipico programma offerto da entrambe le istituzioni considerato desiderabile e praticabile da entrambe le parti e che entrambe le parti ritengono possano contribuire a consolidare e sviluppare i rapporti di cooperazione tra le due istituzioni.

1.2

L'assistenza fornita da ciascuna parte contraente concernerà l'insegnamento, la ricerca, lo scambio di docenti, ricercatori e studenti laureati e post-laurea, ritenuti opportuni dalle due istituzioni. L'assistenza fornita sarà soggetta alla disponibilità di fondi e dietro approvazione del Rettore dell'Università Federale di Paraiba e del Rettore dell'Università degli studi di Palermo, attraverso attività o programmi quali:

- a) scambio di membri delle facoltà (professori e ricercatori);
- b) scambio di studenti laureati e post-laurea;
- c) attività congiunta di ricerca;
- d) partecipazione a seminari e incontri accademici;
- e) scambio di materiali, pubblicazioni e altre informazioni accademiche;



- f) specifici programmi accademici di breve durata;
- g) organizzazione di seminari, conferenze, congressi, laboratori, ecc.;
- h) pubblicazione congiunta di rapporti di ricerca, articoli, libri, ecc.

2 - Condizioni dello scambio

Lo scambio di studenti potrà aver luogo alle seguenti condizioni:

- 1) Partecipazione: coloro che verranno selezionati per il programma di scambio saranno studenti ufficialmente iscritti in corsi di laurea, di post-laurea o altri ufficiali offerti da entrambe le istituzioni nel corso dell'anno accademico in cui avviene lo scambio.
- 2) Durata: gli studenti selezionati prenderanno parte al programma di scambio per un periodo minimo di un semestre sino a un periodo massimo di un anno accademico, tranne che in casi di progetti di ricerca o di specifici programmi universitari. In quest'ultimo caso, le istituzioni partecipanti potranno concordare una modifica del periodo di scambio.
- 3) Numero dei partecipanti: ciascuna istituzione, nel corso dell'accordo universitario, prenderà l'iniziativa di informare l'istituzione partner sul numero minimo e massimo di posti disponibili; i progetti di ricerca e specifici in base al punto precedente dipenderanno dall'iniziativa di gruppi particolari o di singoli individui formalmente legati alle istituzioni partner.
- 4) Condizioni di reciprocità: ogni anno entrambe le istituzioni si sforzeranno di mantenere un numero equivalente di studenti in scambio al fine di conseguire un equilibrio durante il periodo in cui sarà in vigore l'accordo universitario.
- 5) Ambiti di scambio: gli ambiti di scambio di studenti possono comprendere tutte le sfere di conoscenza presenti in entrambe le istituzioni.
- 6) Selezione dei partecipanti e ammissione:
 - a) gli studenti che parteciperanno al programma di scambio saranno selezionati dalla propria istituzione, tenendo conto, in base ai propri criteri, la qualità ed il livello degli studi conseguiti da ciascun candidato;
 - b) tutti gli studenti in scambio devono soddisfare i requisiti accademici e linguistici dell'istituzione ospite. L'istituzione ospite si riserva il diritto di decidere in merito all'ammissione di ciascun studente, dopo aver preso in considerazione se il candidato soddisfa tutti i requisiti;
 - c) una volta accettati dall'istituzione ospite, gli studenti in scambio godranno dei medesimi diritti e doveri di ogni studente iscritto all'Università Federale di Paraíba e all'Università degli studi di Palermo.
- 7) Dettagli finanziari e assicurazione sanitaria:
 - a) gli studenti partecipanti al programma di scambio dovranno pagare tutte le tasse universitarie della propria università e saranno esentati da quelle dell'istituzione ospite;
 - b) gli studenti saranno obbligati solamente a pagare le tasse che l'istituzione ospite prevede per alcuni servizi (sport, internet, ecc.), alle stesse condizioni di uno studente iscritto;
 - c) tutti i costi di viaggio, di soggiorno, di vita, di assicurazione sanitaria e quant'altro connesso allo scambio saranno a carico dello studente partecipante, tranne che l'istituzione ospite non concordi in precedenza la copertura di tutti o di parte di tali costi. Tuttavia, l'istituzione ospite concorda esplicitamente di offrire agli studenti ogni assistenza informativa necessaria per contribuire ad assicurare il soggiorno per la durata del periodo di scambio;

109

- d) Tutti gli studenti sono obbligati ad attivare una assicurazione sanitaria per il periodo di durata del soggiorno di studio.
- 8) Servizi offerti dall'istituzione ospite:
- a) in base a tale accordo, ogni istituzione concorda di offrire agli studenti in scambio la preparazione necessaria affinché il periodo di studio si svolga in maniera fruttuosa e senza intoppi, attraverso i servizi generali e di relazioni internazionali di ciascuna istituzione;
 - b) tutti gli studenti in scambio avranno accesso con pieno diritto ad utilizzare i servizi offerti dall'istituzione ospite, alle medesime condizioni degli studenti iscritti alla propria università. L'istituzione ospite concorda di informare gli studenti in scambio in merito alla disponibilità di tali servizi.

3 - Impegni accademici

- 1) Le istituzioni partner, in collaborazione con le relative Scuole o Facoltà, hanno il diritto di ridurre i corsi che possono essere offerti gli studenti in scambio, se necessario, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento degli studi universitari. Entrambe le istituzioni si impegnano a riconoscere i corsi frequentati, le attività universitarie, la ricerca intrapresa, gli esiti della valutazione, nonché altre attività compiute dagli studenti o dai ricercatori in scambio nel corso del periodo di studio o di ricerca presso l'istituzione ospite, nel rispetto delle proprie normative di legge che regolamentano il processo di riconoscimento delle attività sopra citate. La convalida di diplomi è esclusa dal processo di riconoscimento degli studi universitari, che dovranno regolarsi in base alle norme di ciascuna università. Gli studenti in scambio potranno iscriversi ai corsi secondo il numero massimo determinato dall'università ospite.
- 2) Qualora lo scambio di studenti deriva da un Accordo universitario di insegnamento o da un Piano di studi, precedentemente firmato e registrato da entrambe le istituzioni, l'istituzione ospite si vincola a consentire agli studenti l'iscrizione in tutti i corsi prescelti in precedenza, a meno che un corso in particolare non sia disponibile per un semestre particolare, informando pertanto l'istituzione partner o emendando il Piano di studi in base ai corsi offerti.
- 3) A conclusione del periodo di studio, l'istituzione ospite consegnerà un Certificato degli studi ad ogni studente, specificando il numero dei crediti conseguiti, la durata del corso ed il livello.
- 4) Entrambe le parti concordano di accettare che gli studi seguiti presso l'istituzione ospite saranno considerati equivalenti a quelli frequentati presso la propria università, nei limiti definiti dalle norme di legge di ciascun paese e di ciascuna istituzione.

4 - Coordinamento

- 1) In ordine al coordinamento di questo Accordo universitario, si crea un Comitato di coordinamento formato dalle persone responsabili delle relazioni internazionali di ciascuna istituzione o da chi agisce in modo ufficiale per conto di queste persone.
- 2) Ogni anno, il Comitato di coordinamento deciderà il numero e le condizioni dei posti di scambio da mettere a bando, sufficientemente in anticipo rispetto alle date previste per i programmi di scambio in ciascuna istituzione. I "programmi specifici" di cui al punto 2) del Secondo paragrafo di questo Accordo scaturiranno da questo processo di implementazione sinché funzioneranno secondo un sistema di flusso continuo, e la loro attivazione dipenderà dall'iniziativa delle parti coinvolte.
- 3) Per l'Università Federale di Paraíba, in base alle norme approvate (Decreto CONSEPE n. 49/2012) in relazione ai programmi di mobilità internazionale, i programmi di scambio saranno organizzati dal funzionario dell'Ufficio relazioni internazionali, Dr.

m

José Antonio Rodrigues da Silva, responsabile delle relazioni internazionali e accademiche, e saranno gestiti in collaborazione con le facoltà o scuole coinvolte.

- 4) Per l'università degli studi di Palermo, in base alle norme vigenti in merito agli scambi internazionali di studenti, il programma di scambio sarà organizzato dal Dipartimento di Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca, il cui responsabile per le relazioni internazionali è il Dr. Antonio Serafini, e sarà gestito in collaborazione con i Dipartimenti o le Scuole coinvolte.

5 - Durata

- 1) Questo Accordo Universitario entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e resterà in vigore per un periodo di cinque (5) anni, può essere modificato o rivisto in ogni momento, con il consenso reciproco delle parti. Alla fine di tale periodo potrà essere siglato un nuovo Accordo Universitario dai rappresentanti ufficiali di entrambe le istituzioni. Ogni modifica apportata sarà aggiunta ai termini del presente Accordo come Addendum.
- 2) In ogni caso, ciascuna parte potrà cessare l'Accordo universitario informando l'altra parte espressamente per iscritto sei (6) mesi prima della sua decadenza. La cessazione non concernerà le attività accademiche in corso e i diritti di tutti coloro partecipanti a programmi di scambio ai sensi dell'accordo anteriore al ricevimento della notifica di cessazione.
- 3) Le istituzioni cooperanti concordano di risolvere in amicizia ogni disputa nata dall'interpretazione del presente Accordo. Qualora il conflitto non potesse essere risolto, esso sarà sottoposto ad arbitrato. Ciascuna istituzione designerà un membro del collegio arbitrale e un membro sarà scelto congiuntamente per reciproco consenso.

Le istituzioni firmano il presente Accordo Universitario in quattro (4) copie originali del documento, di cui due (2) in portoghese e due (2) in italiano, di identico contenuto e aspetto.

Joao Pessoa, _____

June 5th, 2014



In nome e per conto
dell'Università Federale di Paraíba

IL RETTORE

Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz
Prof. Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz

10 MAR 2014

Palermo, _____

In nome e per conto
dell'Università degli studi di Palermo

IL RETTORE

Roberto Lagalla
Prof. Roberto Lagalla